



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 676  
Spedito il 28/4/2011

All'On.le Ministro  
S E D E

OGGETTO: Applicazione Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3.

Adunanza del 21.04.2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Uff. I - prot. n. 2232 del 14.04.2011 con cui si trasmette lo schema di Decreto Ministeriale relativo all'applicazione dell' art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

Al fine di rendere più efficace e trasparente l'applicazione di alcuni criteri, si propongono i seguenti emendamenti specifici:

All'Art. 2 comma 1 lettera b) sostituire “svolgimento di attività didattica” con “eventuale svolgimento di attività didattica”.

All'Art. 2 comma 1 lettera g) aggiungere “ovvero partecipazione a tali gruppi”.

All'Art. 3 comma 1 sostituire “titoli equivalenti” con “titoli dichiarati legalmente equipollenti”.

All'Art. 3 comma 2 lettera a) inserire dopo “innovatività” “rigore metodologico”.

In relazione al comma 4 dell'Art.3 dello schema di decreto, visto in particolare il proprio parere sulla valutazione della ricerca approvato all'unanimità nell'adunanza del 25 marzo 2010, il CUN giudica importante distinguere chiaramente il concetto di “parametri” da quello di “indicatori” o “indici”, che costituiscono uno strumento, peraltro costantemente perfezionabile, per la stima quantitativa dei parametri stessi.

Anche alla luce del vasto e articolato dibattito scientifico in merito all'attendibilità dell'utilizzo di indicatori bibliometrici ai fini della valutazione scientifica individuale, il CUN giudica inopportuno indicare esplicitamente in un decreto ministeriale, in relazione ai parametri di

valutazione, specifici indicatori, la cui applicabilità ad un particolare ambito disciplinare, potrebbe essere oggetto di contestazione anche sotto il profilo della legittimità.

Il CUN propone quindi che il suddetto comma 4 dell'Art.3 sia integralmente sostituito e riformulato nel modo seguente:

“4. In conformità a quanto indicato nell'Art. 3, con particolare riferimento al comma 2 lettera c) e al comma 3, sono definiti i seguenti parametri per la valutazione della produzione scientifica dei candidati:

- a) L'entità complessiva della produzione scientifica.
- b) L'impatto della produzione sulla comunità scientifica di riferimento.
- c) La rilevanza nazionale e internazionale della collocazione editoriale.

Nel più ampio contesto della valutazione comparativa di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 3, tali parametri sono oggetto di specifica ed esplicita valutazione da parte delle commissioni.

Ai fini della stima quantitativa dei parametri summenzionati le commissioni si avvalgono, quando risultino pertinenti e disponibili per le comunità scientifiche di riferimento, di opportuni indicatori bibliometrici riconosciuti e condivisi a livello nazionale e internazionale, applicati sia all'intera produzione scientifica, che ai singoli prodotti della ricerca.

I parametri sono valutati con riferimento alle pubblicazioni apparse o accettate entro la data di scadenza dei termini delle candidature”.

IL SEGRETARIO  
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE  
(firmato Lenzi)